

# REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE  
CIVILE E DIFESA DEL SUOLO

**Settore Difesa del Suolo Genova**



aoorig - r\_liguri - Regione Liguria  
Prot-2024-1560436  
del 16/10/2024

Classif./Fasc. **2024/13.12.4.0.0/75**  
Allegati: 1

**OGGETTO: GCS003228 – GNT000025**  
Autorizzazione idraulica ai sensi del r.r.  
n.3/2011 per la “*Dismissione di un deposito di  
oli minerali in via Sant’Ambrogio di Fegino nel  
Comune di Genova*”  
Richiedente: ENI REWIND SPA

Spett.le  
Città Metropolitana di Genova  
Ufficio Autorizzazioni ambientali e  
complesse, rifiuti transfrontalieri e oli  
minerali  
PEC:  
[pec@cert.cittametropolitana.genova.it](mailto:pec@cert.cittametropolitana.genova.it)

## Trasmissione determinazione di assenso

In riferimento alla nota n.48550 del 01/08/2024 della Città Metropolitana di Genova, registrata a protocollo generale n.2024-1226643, con la quale è stata convocata la conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all’art.14bis della l. n.241/1990, circa la dismissione del deposito di oli minerali in via Sant’Ambrogio di Fegino nel comune di Genova, si rileva quanto segue per quanto di competenza dello scrivente Settore in materia di Difesa del Suolo.


Le opere riguardano la demolizione di alcuni manufatti, tra cui depositi di oli industriali, in un’area ubicata in prossimità del mappale n.169 – foglio n.69 – sez. C del n.c.t. del Comune di Genova, in prossimità di un rio senza nome, tombinato sotto in via Sant’Ambrogio di Fegino.

**Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, al progetto in oggetto e si trasmette in allegato il relativo assenso con valore di autorizzazione idraulica ai sensi del del r.r. n.3/2011 per demolizione di manufatti in fascia di inedificabilità assoluta di un rio Senza Nome in via Sant’Ambrogio di Fegino nel Comune di Genova (GNT000025).**

Si ricorda che l’efficacia dell’autorizzazione citata decorre dalla data di comunicazione della determinazione conclusiva del procedimento di Conferenza dei Servizi. Resta ferma, pertanto, la necessità che codesta amministrazione, in qualità di Autorità procedente, provveda alla trasmissione a questo Settore dell’atto conclusivo del relativo procedimento con indicazione dei relativi estremi di pubblicazione.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Cinzia Rossi)



**OGGETTO: PRATICA GCS003228 – GNT000025**

Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, per la “*Dismissione di un deposito di oli minerali in via Sant’Ambrogio di Fegino nel Comune di Genova*”.

**Assenso con valore di Autorizzazione Idraulica ai sensi del r.r. n.3/2011 per demolizione di manufatti in fascia di inedificabilità assoluta di un rio Senza Nome, tombinato, situato in via Sant’Ambrogio di Fegino nel comune di Genova (GNT000025)**

La Città Metropolitana di Genova con nota n.48550 del 01/08/2024, registrata a protocollo generale n.2024-1226643, ha convocato la conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all’art.14bis della l. n.241/1990, circa la dismissione del deposito di oli minerali in via Sant’Ambrogio di Fegino nel comune di Genova.

Con nota prot. n.59240 del 03/10/2024, assunta al protocollo regionale n.2024-1514024 del 04/10/2024, la Città Metropolitana di Genova ha inviato la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n.2024-1283634 del 12/08/2024.

Le opere riguardano la demolizione di alcuni manufatti, tra cui depositi di oli industriali, in un’area ubicata in prossimità del mappale n.169 – foglio n.69 – sez. C del n.c.t. del Comune di Genova.

Tale area è limitrofa al torrente Polcevera e ad un rio Senza Nome tombinato, appartenenti al reticolo regionale approvato con d.g.r. n.1280/2023, classificati rispettivamente come di primo livello e minuto ai sensi del RR 3/2011.

In particolare, da quanto emerso dalla nota integrativa del 03/10/2024, sotto via Sant’Ambrogio di Fegino scorre un piccolo rio Senza Nome, tombinato, adiacente e parallelo alla recinzione in muratura del mappale n.169.

Risulta pertanto che parte dei manufatti in demolizione, in particolare quelli indicati dai numeri n.22, n.23 e n.25 dell’elaborato “TAV.n.3” pervenuto in data 03/10/2024, corrispondenti a “pensilina di carico n.1”, “pensilina di carico n.2” e “pesa dismessa”, risultano in fascia di inedificabilità assoluta del rio Senza Nome (3m) e, pertanto, la loro demolizione necessita di autorizzazione ai sensi del r.r. 3/2011: i manufatti sono, invece, al di fuori della fascia di inedificabilità del T.Polcevera.

Considerato che:

- la demolizione di opere in fascia di inedificabilità assoluta è sempre permessa;
- vista la prossimità del rio tombinato alla recinzione di confine è necessario porre particolare attenzione alla salvaguardia delle strutture interrato del corso d’acqua;

si comunica che:

ai sensi del r.r. n.3/2011 fatti salvi i diritti dei terzi, esclusivamente ai fini idraulici, NULLA OSTA all’esecuzione dei lavori di “*Dismissione di un deposito di oli minerali in via Sant’Ambrogio di Fegino nel Comune di Genova*” con particolare riferimento alle parti d’opera ricadenti in fascia di inedificabilità assoluta del rio Senza Nome tombinato al disotto di via Sant’Ambrogio di Fegino, secondo le modalità indicate nella documentazione tecnica trattenuta agli atti della struttura, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) **durante le operazioni di demolizione dovranno essere adottate modalità operative e precauzioni per non compromettere la stabilità delle strutture interrato del rio Senza Nome al disotto di via Sant’Ambrogio di Fegino;**
- b) preliminarmente all’esecuzione dei sondaggi/lavori, dovrà essere svolta un’indagine, con i soggetti titolari, finalizzata a verificare la presenza di condotte ed utenze nell’area oggetto di intervento, con particolare riferimento a condotte del gas ed oleodotti, al fine di individuarne l’esatto posizionamento e non provocare danni alle stesse;

- c) i lavori devono essere realizzati a regola d'arte, nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui alle vigenti norme, conformemente agli elaborati progettuali conservati agli atti del Settore, con l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e normativi per evitare danni presenti e futuri a terzi nonché, in particolare, per la tutela della pubblica e privata incolumità;
- d) il soggetto autorizzato è tenuto a dare tempestiva comunicazione della data di inizio e completamento dei lavori, indicando il nominativo ed i recapiti del direttore dei lavori, anche per l'esecuzione delle eventuali attività propedeutiche preliminari all'esecuzione dei lavori, al competente Settore regionale Difesa del Suolo, che può in ogni momento ed ai soli fini idraulici accertare la rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato.

Il presente Nulla osta comporta a carico del soggetto autorizzato la responsabilità per qualunque danno, che dovesse derivare, a sé ed a terzi, alle sponde, alle arginature e ad altri manufatti per effetto dell'esecuzione dei lavori autorizzati, anche se dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua interessato, tenendo manlevata la Regione da qualunque pretesa avanzata da terzi che si ritenessero danneggiati.

Il presente nulla osta ha validità pari ad un anno e la sua efficacia decorre dalla data di comunicazione della determinazione conclusiva positiva del procedimento di Conferenza dei Servizi.

Resta ferma, pertanto, la necessità che l'amministrazione procedente provveda alla trasmissione a questo Settore dell'atto conclusivo del relativo procedimento con indicazione dei relativi estremi di pubblicazione.

La Dirigente del Settore  
Ing. Cinzia Rossi